Nella causa della

Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal suo consulente giuridico, Dr. Hubert Ehring, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dr. Henri Manzanarès, Segretario del Servizio Giuridico degli Esecutivi Europei, Place de Metz 2,

ricorrente,

contro

Il Governo della Repubblica Italiana,

rappresentato dal prof. Riccardo Monaco, capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, in qualità d'agente, (sostituito per la discussione orale dal Dott. P. M. Antici, consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo), assistito dall'avv. Pietro Peronaci, sostituto Avvocato Generale dello Stato, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la sede dell'Ambasciata d'Italia,

convenuto,

causa avente per oggetto :

la dichiarazione che la Repubblica Italiana, con l'applicare dopo l'entrata in vigore del Trattato il dazio minimo specifico di 150 lire e con l'assumere tale dazio come base per il calcolo delle successive riduzioni dei dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri, per quanto riguarda i tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi provenienti dagli altri Stati membri e aventi un valore doganale inferiore o pari a 428 lire il pezzo, ha violato degli obblighi che le sono imposti dal Trattato;

LA CORTE

composta dai signori

A. M. Donner, *Presidente*,

O. Riese e J. Rueff, *Presidenti di Sezione*,

L. Delvaux (*relatore*), Ch. L. Hammes, R. Rossi e N. Catalano, *giudici*,

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* ha concluso :

« Piaccia alla Corte constatare che la Repubblica Italiana, con l'applicare dopo l'entrata in vigore del Trattato il dazio minimo specifico di 150 liri e con l'assumere tale dazio come base per il calcolo delle successive riduzion dei dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri, per quanto riguarda i tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi provenienti dagli altri Stati membri e aventi un valore doganale inferiore o pari a 428 lire il pezzo, ha violato degli obblighi che le sono imposti dal Trattato ».
« Condannare la Repubblica Italiana alle spese ».

Il *convenuto* ha concluso :

« Piaccia alla Corte di Giustizia rigettare il ricorso della Commissione, condannando la stessa alle spese ».

II — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente causa possono così riassumersi :

La causa 10-61 verte sul dazio della tariffa doganale italiana relativo ai tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi.

In esito alla conferenza tariffaria tenutasi ad Annecy nel 1949, l'Italia applicava ai prodotti in questione il dazio del 35 %. A seguito della conferenza tariffaria tenutasi a Ginevra all'inizio del 1956 fra gli Stati firmatari « dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio » (G.A.T.T.), tale dazio era svincolato e veniva consolidato in sua vece il dazio del 30 % col minimo di 150 lire il pezzo. Questo nuovo dazio entrava provvisoriamente in vigore in Italia il 14 luglio 1956, in virtù del D.P.R. 12 luglio 1956, n. 657. Al tempo stesso, detto decreto abrogava la riduzione temporanea del 10 % applicata, dal 4 novembre 1951, al dazio del 35 %.

Prima che l'Italia ratificasse il Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo del G.A.T.T. sopra menzionato, protocollo contenente gli accordi relativi ai nuovi dazi, erano perciò applicabili ai tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi importati in Italia e provenienti dagli altri Stati membri due dazi doganali, cioè quello del 35 % e quello del 30 % col minimo di 150 lire il pezzo. A questo punto, in conformità alla circolare 13 luglio 1956, n. 3526 del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Dogane, ed al numero 3 delle Avvertenze contenute nella tariffa italiana dei dazi doganali d'importazione, le autorità doganali italiane erano tenute ad applicare, fra i due dazi, quello più favorevole per l'importatore.

Il Sesto Protocollo di cui sopra veniva ratificato dall'Italia con la legge 2 gennaio 1958, n. 25 ed entrava in vigore il 9 febbraio 1958. Di conseguenza, la Direzione Generale delle Dogane presso il Ministero delle Finanze, con circolare 1° aprile 1958, n. 1068,

prescriveva ai servizi doganali italiani di applicare soltanto il dazio del 30 %, col minimo di 150 lire il pezzo, a tutti i tubi, valvole e lampade radioelettrici importati in Italia, ivi compresi quelli aventi un valore doganale pari o inferiore a 428 lire il pezzo.

La prima riduzione del 10 % dei dazi doganali in vigore il 1° gennaio 1957, contemplata nell'articolo 14 del Trattato C.E.E., veniva applicata in Italia con effetto dal 1° gennaio 1959, per quanto riguarda le merci importate dagli altri Stati membri, col D.P.R. 29 dicembre 1958, n. 1103. Tuttavia, la Direzione Generale delle Dogane presso il Ministero delle Finanze, con circolare 13 dicembre 1958, n. 2416 ordinava agli uffici doganali italiani di non riferirsi alla situazione doganale in vigore il 1° gennaio 1957, ma di praticare, a partire dal 1° gennaio 1959, una riduzione del 10 % sui dazi doganali in vigore a tale data. Di conseguenza, ai tubi, valvole e lampade radioelettrici importati veniva applicato un dazio del 27 % col minimo di 135 lire il pezzo.

La seconda riduzione del 10 % veniva applicata, con effetto dal 1° luglio 1960, col D.P.R. 28 giugno 1960, n. 588. Ciònondimeno, la Direzione Generale delle Dogane presso il Ministero delle Finanze, con circolare 27 giugno 1960, n. 2251 (vedi Istanza, doc. 8), ordinava agli uffici doganali italiani di applicare un dazio del 24 %, col minimo di 120 lire il pezzo, ai tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi importati dagli altri Stati membri.

Con lettera 31 marzo 1960, diretta al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, la Commissione faceva rilevare che alla data del 1° gennaio 1957 alle importazioni in questione erano applicabili due dazi doganali, cioè il dazio *ad valorem* de 35 % ed il dazio misto del 30 % *ad valorem* col minimo di 150 lire il pezzo, e che gli importatori avevano facoltà di scegliere il dazio più favorevole. A parere della Commissione, viste le disposizioni dell'articolo 14, nn. 1 e 3 del Trattato C.E.E., il Governo italiano avrebbe dovuto mantenere in vigore il 1° gennaio 1959 i due dazi esistenti il 1° gennaio 1957 ed applicare a ciascuno di essi la riduzione del 10 %. La soppressione del dazio del 35 %, in quanto provocava un aumento dei diritti doganali per i tubi e le valvole

di valore pari od inferiori a 428 lire il pezzo, avrebbe costituito, a parere della Commissione, un'infrazione degli articoli 12 e 14, paragrafi 1 e 3, del Trattato C.E.E.

Con lettere 31 maggio e 21 ottobre 1960 il Governo italiano rispondeva che il dazio del 30 % col minimo di 150 lire il pezzo era il solo legalmente in vigore il 1º gennaio 1957 e che proprio per questo motivo era stato considerato come dazio di base a sensi dell'articolo 14 del Trattato C.E.E. Secondo il Governo italiano, l'applicazione congiunta a tale data del dazio del 35 % era stata resa possibile da una semplice circolare di carattere non imperativo e di applicazione solo temporanea, la quale non avrebbe potuto giustificare il perpetuarsi di un sistema di dazi doganali anormale, posto che gli oneri fiscali possono trovare il loro fondamento unicamente in un provvedimento avente forza di legge.

La Commissione non accoglieva questa tesi e, a norma dell'articolo 169 C.E.E., indirizzava al Governo italiano un parere motivato in cui rilevava l'infrazione degli articoli 12 e 14 del Trattato C.E.E. ed invitata il Governo italiano a porvi fine nel termine di un mese.

Poichè con lettere 11 e 25 gennaio 1961 il Governo italiano comunicava alla Commissione di non potersi conformare a detto parere motivato, il 12 aprile 1961 la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono così riassumersi :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

Il *convenuto* non contesta la ricevibilità del ricorso.

B — *NEL MERITO*

1. La Commissione della C.E.E., *parte ricorrente*, denuncia la violazione degli articoli 12, 13 e 14 del Trattato C.E.E., dovuta

all'applicazione del dazio minimo di 150 lire ai tubi, valvole e lampade di valore doganale non superiore a 428 lire. Essa articola tale mezzo in sei punti (vedasi di seguito sub *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*).

a) L'Italia avrebbe trasgredito l'obbligo, contemplato nell'articolo 12 del Trattato C.E.E., di non aumentare, nei suoi rapporti commerciali con gli altri Stati membri, i dazi d'importazione applicati al 1º gennaio 1958, data di entrata in vigore del Trattato C.E.E.

Infatti, l'applicazione del dazio minimo di 150 lire ai tubi, valvole e lampade il cui valore doganale non superi le 428 lire il pezzo rappresenta un aumento del dazio del 35 % applicato dall'Italia al 1º gennaio 1958 nei suoi rapporti commerciali con gli altri Stati membri.

b) L'Italia avrebbe trasgredito uno degli obblighi contemplati negli articoli 13 e 14 del Trattato C.E.E., cioè *quello di ridurre per due volte del 10 % i dazi di base*, la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato e la seconda 18 mesi dopo. I tubi, valvole e lampade il cui valore doganale non superava le 428 lire il pezzo sono stati infatti colpiti da un dazio minimo di 135 lire il pezzo a partire dal 1º gennaio 1959 e di 120 lire a partire dal 1º luglio 1960, mentre tale dazio avrebbe dovuto venire ridotto al 31,5 % e rispettivamente al 28 %, se si fosse preso come base di calcolo il dazio del 35 % applicato il 1º gennaio 1957.

c) Le censure sopra enunciate sub *a*) e *b*) sarebbero valide indipendentemente dalla questione se il dazio del 35 % sia stato applicato, il 1º gennaio 1957 ed il 1º gennaio 1958, quale dazio in vigore oppure in conseguenza di un atto discrezionale interno dell'amministrazione finanziaria che ha provvisoriamente sospeso l'applicazione del dazio in vigore. Gli articoli 12 e 14, paragrafo 1, del Trattato C.E.E. si richiamano infatti ai dazi «applicati», senza alcun *riferimento al fondamento* legislativo, regolamentare o amministrativo dell'*applicazione stessa*.

d) Le censure sopra enunciate — punti *a*) e *b*) — rimangono valide nonostante il fatto che il dazio del 35 % era destinato a

scomparire in virtù del Sesto Protocollo sulle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sottoscritto a Ginevra il 23 maggio 1956. Gli articoli 12 e 14, paragrafo 1, del Trattato C.E.E. si richiamano in effetti ai dazi applicati, senza *alcuna distinzione in base al carattere definitivo o provvisorio della loro applicazione.*

Questa tesi è corroborata da vari argomenti.

1° Per il calcolo della tariffa doganale comune, l'articolo 19, paragrafo 2, 3° comma, del Trattato C.E.E. sostituisce ai dazi applicati il 1° gennaio 1957 quelli indicati nell'elenco A dell'Allegato I del Trattato, i quali sono dazi della tariffa doganale francese temporaneamente sospesi al 1° gennaio 1957; alcuni di essi sono stati rimessi in vigore ed effettivamente riscossi soltanto sei mesi dopo tale data.

Di conseguenza, sostiene la ricorrente, un dazio effettivamente applicato alla data di riferimento indicata nel Trattato, ma destinato a scomparire entro breve termine, è pur sempre un dazio applicato a tale data a sensi del Trattato.

2° Il Trattato C.E.E. non stabilisce alcun criterio che consenta di delimitare i dazi di carattere provvisorio dei quali, secondo il Governo italiano, sarebbe lecito non tener conto nell'ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 12 e 14 del Trattato.

3° L'articolo 14, paragrafo 7, del Trattato C.E.E. stabilisce che le disposizioni in esso contenute possono essere modificate dal Consiglio, con delibera unanime, su proposta della Commissione e sentita l'Assemblea. È perciò questa la procedura che permetterebbe eventualmente di escludere dal novero dei dazi di base, agli effetti delle successive riduzioni, i dazi applicati il 1° gennaio 1957 la cui modifica fosse stata avviata prima di tale data.

4° L'articolo 19, paragrafo 2, 3° comma, elenca caso per caso le eccezioni ammesse al principio che ogni dazio effettiva-

mente riscosso è un dazio applicato a sensi del Trattato. Queste eccezioni riguardano dazi la cui applicazione, alla data di riferimento, aveva carattere anormale e transitorio, ed il loro effetto è espressamente limitato al calcolo della tariffa doganale comune, senza alcuna possibilità di estensione al calcolo delle successive riduzioni.

e) Firmando il Trattato C.E.E. e rinunziando di conseguenza alla libertà di aumentare i dazi doganali (art. 12), l'Italia ha perso il diritto di aumentare il dazio del 35 %, ch'essa aveva ciònondimeno svincolato firmando il 23 maggio 1956 il Sesto Protocollo sulle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio. L'impegno di non aumentare i dazi doganali, contenuto nell'articolo 12, si riferisce infatti ai dazi applicati, senza alcuna limitazione, e va quindi interpretato come relativo tanto ai dazi non consolidati, quanto a quelli consolidati. Lo svincolo del dazio doganale del 35 % sui tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi è ancor meno atto a giustificare la scelta di un dazio superiore per il calcolo delle successive riduzioni doganali fra gli Stati membri. Il richiamo ai dazi applicati contenuto nell'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato C.E.E. è infatti generico al pari di quello contenuto nell'articolo 12 del Trattato e non consente di escludere i dazi applicati e non consolidati.

f) *La consolidazione del dazio* del 30 % col minimo di 150 lire il pezzo implica per l'Italia l'obbligo di non riscuotere un dazio doganale superiore a quello consolidato. Viceversa, essa *non impedisce di applicare un dazio inferiore.*

Ne consegue che, continuando a riscuotere il dazio del 35 % dopo il 1º aprile 1958 e prendendolo come base per il calcolo delle successive riduzioni doganali nei confronti degli altri Stati membri per quanto riguarda i tubi, valvole e lampade radioelettrici per apparecchi radioriceventi, di valore doganale inferiore o pari a 428 lire il pezzo, l'Italia non sarebbe venuta meno ad alcuno degli obblighi che le incombono nei confronti delle altre Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Il Governo italiano, *parte convenuta*, ribatte che il 1º gennaio 1957 il solo dazio legalmente applicabile in Italia ai prodotti di cui trattasi era quello del 30 % con un minimo di 150 lire il pezzo; questo era pertanto il solo da considerarsi quale dazio di base ai sensi degli articoli 12 e 14 del Trattato C.E.E. Infatti, tale dazio è stato stabilito col decreto presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, atto che ha forza di legge, promulgato a seguito di una delega del potere legislativo (legge 24 dicembre 1949, successivamente prorogata il 7 dicembre 1952 ed il 3 novembre 1954), mentre la circolare della Direzione generale delle Dogane in data 13 luglio 1957 n. 3526, e con la quale gli uffici doganali venivano autorizzati ad applicare il dazio del 35 % qualora esso fosse più favorevole all'importatore, non può costituire una fonte di diritto ed esser presa in considerazione ai sensi dell'articolo 14 del Trattato C.E.E., che fa riferimento al dazio legale.

Il Governo convenuto si richiama inoltre al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 19 del Trattato C.E.E., norma che riguarda specialmente la tariffa italiana e secondo la quale, per le voci di tale tariffa che comportino un dazio convenzionale, questo sostituisce il dazio applicato. Secondo il Governo convenuto non sarebbe quindi concepibile consolidare simultaneamente due dazi di base e non può esservi che un unico dazio.

A quest'ultima obiezione, la *parte ricorrente* risponde che se è vero che in taluni casi ed in determinate condizioni, la citata disposizione mira a sostituire un dazio convenzionale a quello applicato, essa tuttavia non definisce la questione relativa a quale era, nella specie, quello dei due dazi che doveva essere preso in considerazione il 1º gennaio 1957 : infatti, entrambi erano dei dazi convenzionali in quanto quello del 35 % senza minimo specifico era stato consolidato nel 1949 con il Protocollo d'Annecy, mentre il secondo era stato consolidato nel 1956 con il Protocollo di Ginevra. Secondo la ricorrente, il testo cui il Governo convenuto si richiama nulla risolve in merito a quale era il dazio applicabile o se lo erano contemporaneamente entrambi.

Durante la discussione orale, un membro della Corte ha chiesto alle parti su quale dazio ci si era basati per il calcolo della media

aritmetica che serve di base all'adozione della tariffa esterna comune. Il paragrafo 1 dell'articolo 19 del Trattato C.E.E. prescrive infatti di tener conto per tale calcolo « della media aritmetica dei *dazi applicati* nei quattro territori doganali compresi nella Comunità ».

Il *Governo convenuto* ha risposto che, nella specie, gli esperti hanno tenuto conto dei dazi della seconda tariffa, cioè del dazio del 30 % con un minimo specifico di 150 lire il pezzo. È su questa base che, per tener conto forfettariamente del minimo specifico, il dazio è stato valutato a 33 % per tutto il complesso tariffario.

La *parte ricorrente* ha risposto che secondo lei il risultato non sarebbe stato diverso ove si fosse tenuto conto della simultanea applicazione dei due dazi per quella parte della posizione che riguardava i tubi, le valvole e le lampade radioelettrici per apparecchi riceventi, data l'ampiezza degli elementi cui il calcolo si riferiva.

2. La Commissione, *parte ricorrente*, sostiene, in subordine, che al 1º gennaio 1957 ed al 1º gennaio 1958 solo il dazio del 35 % era stato consolidato mediante una convenzione ratificata dal Parlamento italiano, convenzione stipulata in esito alla conferenza tariffaria tenuta ad Annecy nel 1949. Le deleghe accordate al potere esecutivo permettevano a questo di emanare provvedimenti temporanei di sospensione o di riduzione, ma non l'autorizzavano invece ad aumentare le tariffe legali. Ne risulta che il decreto presidenziale 12 luglio 1956, il quale dava provvisoria applicazione — in attesa della sua ratifica da parte del Parlamento — all'accordo di Ginevra del 1956 che istituiva il dazio del 30 % con un minimo di 150 lire ogni unità per tutta la posizione 1204 *d*, era legittimo soltanto nei limiti in cui il nuovo dazio si rivelava, per l'importatore, favorevole quanto il dazio del 35 % senza minimo specifico. È quindi a ragione che la circolare 12 luglio 1956 aveva interpretato il decreto presidenziale disponendo che gli uffici doganali applicassero il nuovo dazio soltanto qualora esso fosse, per l'importatore, più favorevole del vecchio dazio.

Il Governo convenuto ribatte che il decreto presidenziale è legittimo in quanto non aumenta in alcun modo le tariffe legali;

infatti la tariffa doganale generale prevedeva per la posizione 1204 *d* un dazio del 40 % con un minimo di 200 lire il pezzo ed il decreto presidenziale riduceva il dazio dal 40 al 30 % con un minimo che da 200 lire il pezzo scendeva a 150 lire.

3. Il Governo convenuto eleva una eccezione basata sull'articolo 234 del Trattato C.E.E., il quale recita: « le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra ».

Con l'accordo del G.A.T.T., sottoscritto a Ginevra il 23 maggio 1956, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato C.E.E. (1º gennaio 1958), l'Italia ha acconsentito ad abolire il dazio del 35 % in quell'epoca vigente ed a sostituirlo con un dazio del 30 %, ottenendo tuttavia, quale contropartita, la facoltà d'istituire un dazio minimo di Lit. 150 per unità. Detto accordo comporta per l'Italia degli obblighi ma anche dei diritti che devono essere mantenuti in virtù dell'articolo 234 del Trattato C.E.E. E a nulla vale obiettare che l'accordo del G.A.T.T., sottoscritto il 23 maggio 1956, è stato ratificato solo dopo l'entrata in vigore del Trattato C.E.E. mediante la legge italiana n. 25 del 2 gennaio 1958, perchè il testo dell'articolo 234 del Trattato C.E.E. si applica alle convenzioni anteriormente *concluse* e non già alle convenzioni ratificate.

La Commissione della C.E.E., *parte ricorrente*, ribatte che le espressioni « diritti ed obblighi » di cui all'articolo 234 del Trattato C.E.E., si riferiscono, per quanto riguarda l'espressione « diritti », ai diritti degli Stati terzi e, per quanto ha tratto all'espressione « obblighi », agli obblighi degli Stati membri. Infatti, essa sostiene, è ammesso in diritto internazionale che uno Stato il quale assuma un obbligo contrario ai diritti che gli provengono da Trattati anteriormente conclusi, s'impegna con ciò a rinunciare a valersi di tali diritti nei limiti richiesti dall'adempimento dei suoi nuovi obblighi. Nei Trattati internazionali non si usa quindi più inserire una riserva generale a tutela di tali diritti, e nell'articolo 234 i compilatori del Trattato C.E.E. hanno potuto prevedere soltanto una procedura

che ammette delle deroghe alle prescrizioni del Trattato a garanzia degli obblighi che gli Stati membri avevano in passato assunti nei confronti di Stati terzi.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente; nella sua riunione del 4 ottobre 1961, vista la relazione del giudice relatore, e sentito l'avvocato generale, la Corte ha disposto di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

IN DIRITTO

I — Sulla ricevibilità

Nessuna eccezione è stata sollevata sulla ricevibilità del ricorso, la quale del resto non dà luogo ad alcun rilievo d'ufficio; il ricorso è pertanto ricevibile.

II — Nel merito

A) Va anzitutto esaminato quale significato gli articoli 12 e 14 attribuiscano alle espressioni « dazi doganali ... tasse di effetto equivalente ... che (gli Stati membri) ... applicano nei loro rapporti commerciali reciproci » (art. 12) e « dazio applicato al 1° gennaio 1957 » (art. 14). La ricorrente assume che si tratta dei dazi realmente applicati il 1° gennaio 1958 (art. 12) e rispettivamente il 1° gennaio 1957 (art. 14) e ne deduce che nella specie va tenuto conto soltanto del dazio che risulta dall'applicazione della tariffa più favorevole all'importatore, così come disposto dalla circolare ministeriale del 13 luglio 1956. Il Governo convenuto assume invece che, a norma degli articoli 12 e 14, per « dazi applicati » si devono intendere i dazi legalmente applicabili e che non ci si può richiamare alla citata circolare per sfuggire alla tariffa legittimamente fissata,

cioè al dazio del 30 % con un minimo specifico di 150 lire, così come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1956.

La tesi della ricorrente è aderente all'interpretazione letterale del Trattato. Infatti le disposizioni di cui trattasi si richiamano ai dazi che gli Stati membri « applicano » (art. 12) od al dazio « applicato » (art. 14). Tale tesi è suffragata dal fatto che l'opinione sostenuta dal Governo convenuto condurrebbe a conseguenze difficilmente ammissibili. Invero — come del resto si ricava dalle deduzioni orali delle parti sulle circostanze nelle quali è stata emanata la circolare 13 luglio 1956 — la tesi del convenuto imporrebbe alla Commissione, ed eventualmente alla Corte, di esaminare in ogni caso di specie, la validità dei provvedimenti amministrativi nazionali con riguardo all'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. Siffatto esame esorbiterebbe però dal compito che il Trattato assegna a tali Istituzioni, che è quello di vigilare sulla regolare applicazione del Trattato stesso.

Basta del resto constatare che con la menzionata circolare il Ministero delle Finanze, incaricato di porre in applicazione il decreto 12 luglio 1956, ha dato una interpretazione ufficiale delle disposizioni contenute nel decreto stesso e che queste sono state uniformemente applicate in conformità con la predetta circolare.

A sostegno della sua tesi la ricorrente fa inoltre richiamo, e con ragione, all'articolo 19 del Trattato ed in ispecie al 3° comma del paragrafo 2, il quale dispone che, per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati. Tale disposizione si riferisce ai dazi della tariffa doganale francese, temporaneamente sospesi il 1° gennaio 1957, per i quali era previsto che sarebbero stati rimessi in vigore; fu stabilito di fare un'eccezione alla regola e di tener conto di detti dazi per il calcolo dei dazi della tariffa esterna comune, prescindendo dal fatto che essi non venivano applicati il 1° gennaio 1957.

È vero che tale disposizione non contempla il disarmo doganale fra gli Stati membri, ma esclusivamente la tariffa doganale comune. Essa ha tuttavia una portata che trascende tale ambito, nel senso

che permette di concludere che gli autori del Trattato si sono resi conto della differenza esistente fra i dazi doganali legalmente applicabili e quelli effettivamente applicati; e che con l'espressione « dazi applicati » hanno inteso riferirsi ai dazi effettivamente applicati.

Il Governo convenuto invoca altresì il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 19, il quale stabilisce che, per quanto concerne la tariffa doganale italiana, il dazio relativo alle voci per le quali la tariffa prevede un dazio convenzionale è sostituito al dazio applicato. Tale disposizione costituisce un'eccezione alla regola secondo la quale i dazi considerati per il calcolo della tariffa doganale comune sono i dazi applicati al 1° gennaio 1957. Essa ha quindi essenzialmente lo scopo di determinare i dazi che devono essere presi in considerazione per il calcolo della tariffa doganale comune.

Da quanto precede si deve ritenere, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti, che gli articoli 12 e 14 del Trattato contemplano dei dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1958 e rispettivamente il 1° gennaio 1957, e pertanto, nella specie, il comportamento dell'Amministrazione doganale italiana in conformità con le istruzioni ufficiali delle competenti autorità, contenute nella circolare 13 luglio 1956.

B) Il Governo convenuto solleva un'eccezione tratta dall'articolo 234, 1° comma, relativo alla conservazione dei diritti ed alla permanenza degli obblighi derivanti da convenzioni anteriormente concluse con Stati terzi. Esso assume che il predetto testo non solo l'autorizza ma anche lo obbliga ad applicare in ogni caso il dazio del 30 % con un minimo specifico, così come stabilito dagli accordi di Ginevra del 1956. Secondo la difesa del convenuto infatti, se la Repubblica Italiana ha acconsentito a sopprimere il dazio del 35 %, vigente in quell'epoca, ed a sostituirlo con quello del 30 %, ciò è avvenuto perchè essa ha ottenuto come contropartita la facoltà di istituire un dazio minimo di 150 lire il pezzo. La ricorrente ribatte che le espressioni « diritti ed obblighi » di cui all'articolo 234, riguardano, per quanto concerne i « diritti », i diritti degli Stati terzi e, per quanto concerne gli « obblighi », gli

obblighi degli Stati membri; che, in omaggio ai principi di diritto internazionale, uno Stato il quale assuma un nuovo obbligo contrario ai diritti riconosciutigli da un Trattato anteriore, rinuncia per ciò stesso a valersi di tali diritti nei limiti necessari a dare esecuzione al suo nuovo obbligo.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata e l'eccezione sollevata dal Governo convenuto va disattesa. Infatti il Trattato C.E.E., nelle materie che disciplina, prevale sulle convenzioni concluse fra gli Stati membri anteriormente alla sua entrata in vigore, ivi comprese le convenzioni stipulate nell'ambito del G.A.T.T.

Ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, per stabilire il dazio di base onde procedere alle riduzioni posteriori al 1° gennaio 1957, ci si deve basare sul regime definito dalla circolare del Ministero delle Finanze in data 13 luglio 1956. Il convenuto non può pertanto pretendere di avere, in virtù degli accordi conclusi a Ginevra nel 1956, il diritto di applicare nei confronti degli altri Stati membri il solo dazio del 30 % *ad valorem* col minimo specifico di 150 lire.

D'altronde la retta applicazione dell'articolo 14 non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli Stati terzi derivanti da convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore del Trattato C.E.E. Dall'articolo 234 deriva che agli Stati membri ed a quelli terzi, firmatari dello stesso accordo di Ginevra del 1956, verranno applicate tariffe diverse. Ma ciò non è che un normale effetto del Trattato istitutivo della C.E.E. Il modo in cui gli Stati membri procedono fra di loro per ridurre i dazi doganali non può dar luogo a critiche da parte degli Stati terzi, qualora il disarmo doganale si compia in conformità alle norme del Trattato e non leda i diritti che gli Stati terzi vantano in virtù di convenzioni vigenti.

Il ricorso va pertanto dichiarato fondato.

III — Sulle spese

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Poichè il

Governo convenuto è rimasto pienamente soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 19, 169, 171 e 234 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° **Applicando, dopo l'entrata in vigore del Trattato, il dazio specifico di 150 lire il pezzo ai prodotti di cui trattasi, provenienti dagli Stati membri e di valore doganale inferiore a 428 lire il pezzo e prendendo tale dazio quale base di calcolo per le successive riduzioni doganali, il Governo italiano è venuto meno agli obblighi sanciti dagli articoli 12 e 14, paragrafo 1, del Trattato.**

2° Le spese sono poste a carico del Governo convenuto.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 27 febbraio 1962.

DONNER RIESE RUEFF
DELVAUX HAMMES ROSSI CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 27 febbraio 1962.

Il Cancelliere *Il Presidente*
A. VAN HOUTTE A. M. DONNER